

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di medicinali

Modifica del 25 giugno 2014

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR),
visto l'articolo 9 capoverso 1 dell'ordinanza del 6 luglio 1983¹ concernente
la costituzione di scorte obbligatorie di medicinali,
ordina:*

I

L'allegato dell'ordinanza del 6 luglio 1983 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di medicinali è modificato come segue:

N. 1

1. Antinfettivi

Codice ATC ²	Designazione della merce
A07A	antinfettivi intestinali
J01	antibiotici per uso sistemico
J02	antimicotici per uso sistemico
J04A	medicamenti per il trattamento della tubercolosi

Codice ATCvet ³	Designazione della merce
QA07A	antinfettivi intestinali
QG51	antinfettivi e antisettici per uso intrauterino
QJ01	antibatterici per uso sistemico
QJ51	antibatterici per uso intramammario
QP51	antiprotozoari

¹ RS 531.215.31

² Il codice ATC (Sistema di Classificazione Anatomico Terapeutico e Chimico) può essere consultato in inglese (versione ufficiale) sul sito dell'OMS (*WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology*), all'indirizzo: www.whooc.no > ATC/DDD Index.

³ Il codice ATCvet (Sistema di Classificazione Anatomico Terapeutico e Chimico per prodotti di medicina veterinaria) può essere consultato in inglese (versione ufficiale) sul sito dell'OMS (*WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology*), all'indirizzo: www.whooc.no/ATCvet > ATCvet Index.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2014.

25 giugno 2014

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann